



R.G.V.G. n. 534/21

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento R.G.V.G n. 534/21 promosso da

Roberto CARLETTI - rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Stefanelli del foro di

Ferrara

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata in data 28.01.2021 dal ricorrente per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012;

vista la nota di precisazione della domanda di data 01.03.2021, volta a correggere l'errore di calcolo - rilevato da questo Tribunale con decreto di data 27.02.2021 - quanto alla determinazione della somma da apprendere alla procedura;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo il signor Roberto Carletti la propria residenza in Trieste;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter, in quanto non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), posto che il ricorrente non è soggetto a procedure

concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012 né ha fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni;

considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 l. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni corredata dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (relazione redatta dal gestore nominato dott. Giancarlo Crevatin) che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione O.C.C.);

rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1);

considerato, quanto ai requisiti oggettivi, che il signor Roberto Carletti versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) Legge n. 3/2012, atteso che si trova in una condizione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*; nel caso di specie, la situazione di incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti deve ritenersi di natura definitiva e non transitoria.

I) Più in particolare, deve considerarsi che il ricorrente ha esposto e comprovato:

- di svolgere attività lavorativa come impiegato a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della società “Incadea Italia s.r.l.” e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 850,00 per 13 mensilità al netto delle imposte e al lordo della trattenuta (pari ad un quinto) a favore di AXA France Iard, oltre ad una rendita INAIL - conseguente ad un infortunio sul lavoro - di € 1.078,00 per 12 mensilità, per un totale entrate pari a € 23.986,00 annui, corrispondenti a € 1.998,83 mensili per 12 mensilità;
- di essere di stato civile divorziato e di essere unico componente del proprio nucleo familiare;

- di non essere proprietario di beni immobili;
- di vivere in una abitazione che conduce in locazione, corrispondendo un canone e un contributo spese mensili pari a € 500,00.
- di essere proprietario di un'autovettura Daewoo Kyla, tg. Cg630NN, anno di immatricolazione 2003, del valore di € 500,00 circa, nonché di essere intestatario del rimorchio/roulotte tg. TS007315, immatricolata nell'anno 1977 ed acquistata dal ricorrente nell'anno 1994 e del rimorchio/roulotte tg. TS010082, immatricolato nell'anno 1974 ed acquistato dal ricorrente nell'anno 1992, delle quali, tuttavia, il Sig. Carletti non è più nel possesso dall'anno 2000;
- di essere titolare di un conto corrente presso BANCO POSTA di POSTEITALIANE S.p.A. riportante un saldo prossimo allo zero.

II) Lo stato di sovraindebitamento trae origine dall'espatrio del ricorrente avvenuto nel 1998 verso gli Stati Uniti d'America, in vista del quale il CARLETTI vendeva tre immobili; poiché l'attività lavorativa prospettata negli USA non aveva avuto successo, il ricorrente faceva rientro in Italia, dove scopriva l'esistenza di un debito erariale correlato all'atto della stipula per l'erronea applicazione di benefici "prima casa".

Nel 2002 il ricorrente rimaneva poi vittima di un grave infortunio sul lavoro che lo ha reso parzialmente inabile al lavoro, con una percentuale di invalidità specifica del 55%.

Negli stessi anni, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il versamento di imposte correlate ai redditi della società di persone alle quali egli partecipava quale socio illimitatamente responsabile, crediti che il Carletti non era in grado di soddisfare.

Contestualmente, per esigenze di vita, tra cui l'acquisto di un'autovettura, il ricorrente sottoscriveva finanziamenti erogati da società finanziarie per circa € 50.000,00: in

particolare, il contratto di finanziamento, stipulato nel corso dell'anno 2010 con Vivibanca, prevedeva anche la cessione del quinto dello stipendio a suo tempo percepito dal ricorrente dal datore di lavoro Insiel Mercato S.p.A.

La continuata sofferenza finanziaria si rifletteva ulteriormente sul pagamento dei canoni di un precedente rapporto locatizio, ad oggi risolto, e per il quale tra spese legali e canoni è maturato un debito di quasi € 6.000,00.

Infine, il ricorrente risulta essere titolare anche di un debito di oltre € 40.000,00, quale garante delle obbligazioni assunte dalla PLANETE FOOD S.r.l., società fallita nel 2003 e di cui il ricorrente era amministratore.

Nel corso dell'anno 2018, la situazione debitoria facente capo al signor Carletti si accentuava maggiormente a causa, da un lato, dell'intervenuta perdita del lavoro, dall'altro lato, dell'intervenuta separazione dalla moglie, con il successivo divorzio del 24/04/2020.

Tali vicende hanno comportato l'accumulo di un debito complessivo di € 141.668,48, che il ricorrente non riesce ad onorare con i proventi della propria attività lavorativa.

III) Non possedendo il Carletti ulteriori beni da liquidare, la proposta prevede l'accantonamento di una quota della retribuzione percepita, al netto di quanto necessario per le esigenze di vita del ricorrente.

In particolare, il ricorrente, che non dispone di ulteriori redditi né beni, intende mettere a disposizione dei creditori la quota di stipendio non pignorabile e per la parte eccedente quanto occorre allo stesso per il mantenimento proprio e della propria famiglia ex art. 14 ter, c. 6, lett. a) e b) L. n. 3/2012: in particolare, viene messa a disposizione una parte del reddito da lavoro dipendente percepito (€ 255,00 mensili, corrispondente all'importo

massimo che può essere conferito nella procedura di liquidazione), al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, per l'intera durata della procedura, ossia quattro anni.

Nel calcolo degli importi messi a disposizione, il ricorrente ha precisato che, essendo esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 lett. a) della L. 3/2012, i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., non rientra nella liquidazione la rendita INAIL (dichiarata non pignorabile dall'art. 110 Dpr 1124/1965); inoltre, lo stipendio è pignorabile nei soli limiti di 1/5 per i debiti ordinari e di 1/10 per i debiti verso gli agenti di riscossione.

Ne consegue che, ai fini del calcolo della quota ricompresa nella liquidazione, è stato indicato l'importo massimo che può essere conferito nella procedura di liquidazione, ovvero € 255,00 mensili ($1/5$ di 850 = 170 ed $1/10$ di € 850 = 85).

IV) Con riferimento all'interpretazione dei criteri indicati dalle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 14 *ter*, L. n. 3/2012, il ricorrente ha sostenuto la tesi secondo la quale tale norma prevede un "limite minimo oggettivo", sottratto al potere discrezionale del Giudice, indicato alla lettera a), che prevede che non possono essere sottoposti alla procedura di liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; ed un "limite massimo soggettivo", previsto dalla successiva lettera b), che prevede che stipendi e pensioni non possano essere destinati alla procedura se non per la parte eccedente a quanto occorre al ricorrente per il mantenimento proprio e della famiglia (fermo il limite di cui alla precedente lettera a).

In buona sostanza, i criteri ai quali è tenuto ad attenersi il Giudicante indicati dalle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 14 *ter*, L. n. 3/2012, devono essere applicati

congiuntamente e, fermo restando il disposto di cui alla lettera a), comma 6, art. 14 ter L. n. 3/2012, il limite indicato dalla lettera b) dall'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012 interverrebbe quale correttivo rispetto al limite indicato dalla precedente lettera a).

E' stato osservato che la tesi dianzi esposta, accolta da numerose pronunce di giudici di merito (cfr., ex multis, Tribunale Ancona, 8.10.2020 in IlCaso.it), risulta avvalorata dalla circostanza che, dal raffronto con la disciplina prevista dall'art. 46 L.F, risulta che il Legislatore abbia voluto prevedere tale limitazione in relazione alla situazione del sovraindebitato, escludendo che il giudice possa fare applicazione della propria discrezionalità nel determinare quanto occorra allo stesso sovraindebitato per i bisogni propri e della famiglia se non per la parte eccedente i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni stabiliti dall'art. 545 c.p.c.: la volontà del Legislatore di applicare una differente regolamentazione in merito ai beni da non ricomprendere nelle specifiche procedure risulta, peraltro, confermata dal fatto che questa distinzione viene mantenuta anche nella formulazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (laddove l'art. 146, relativo alla liquidazione giudiziale, riproduce il contenuto dell'attuale art. 46 L.F., mentre l'art. 268, comma 3, relativo alla liquidazione controllata del sovraindebitato, richiama testualmente il contenuto dell'art. 14, ter, comma 6, L. n. 3/2012).

Ne consegue che il Giudice, prima di indicare i limiti di quanto occorra al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia, deve comunque determinare quella parte di stipendio/pensione impignorabile ex art. 545 c.p.c. ed escluderla dalla liquidazione (e l'art. 545 c.p.c., prevede, tra l'altro, un limite di impignorabilità relativa degli stipendi, che possono essere pignorati entro il limite del quinto).

V) Sotto diverso profilo deve rilevarsi che le procedure previste dalla L. n. 3/2012 vanno fatte rientrare nell'ambito delle procedure concorsuali (circostanza oggi confermata dal loro inserimento nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

E' noto che gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della *par condicio*, derivandone la necessità che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c..

Ne consegue che, allorquando il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui alla L. n. 3/2012, la destinazione di tutto il patrimonio di cui è titolare deve avvenire a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma verso la massa.

A ben vedere, la Legge n. 3/2012 prevede solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali e ciò per favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi in queste eccezioni e pertanto essi devono essere trattati come tutti gli altri ai quali il debitore riserva il patrimonio, secondo principi di *par condicio*.

Ne consegue che il credito di Inseco s.r.l., quale mandataria di AXA Farace Iard, non beneficia di alcun tipo di privilegio ed il trattamento che ad esso va riservato nella liquidazione è conforme a quello di tutti i creditori chirografari.

VI) In sintesi finale, il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, ritiene congrua l'indicazione delle spese necessarie per il

sostentamento effettuata nel ricorso, per cui andrà appreso alla liquidazione l'importo mensile pari a € 255,00 per tutta la durata della procedura di liquidazione (in aggiunta ad eventuali altri redditi e/o beni che dovessero pervenire *medio tempore* nel patrimonio del ricorrente).

Va precisato che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 quinquies alla luce dell'art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; per analogia con tale norma ed al fine di garantire la *par condicio creditorum*, l'accordo sottoscritto con Vivibanca, in ordine alla cessione del quinto, deve essere revocato, rilevando quindi che il credito di Inseco s.r.l., quale mandataria di AXA Farace Iard (cessionaria del credito di Vivibanca), ha rango chirografario.

Infine, con riguardo all'autovettura Daewoo Kyla, tg. CG630NN, di valore senza dubbio modesto, si ritiene che essa possa esser lasciata in uso al ricorrente, in quanto indispensabile al Carletti per potersi recare al lavoro (anche in considerazione della disabilità del ricorrente).

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del signor Roberto Carletti;
nomina quale liquidatore il dott. Giancarlo Crevatin, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.;

dispone che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione

sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

revoca l'accordo di rateizzazione sottoscritto con Vivibanca nella parte in cui prevede la cessione del quinto;

ordina al datore di lavoro del ricorrente - Incadea Italia s.r.l. - di corrispondere a quest'ultimo l'intero importo dello stipendio, senza trattenute;

fissa l'importo da apprendersi alla procedura, al netto di quanto escluso ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012 nella misura di € 255,00 mensili;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'Albo del Tribunale di Trieste per la durata di giorni trenta;

dispone che l'autovettura Daewoo Kyla, tg. CG630NN, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Così deciso in Trieste, 16.05.2021

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi